

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO



**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Dati al 31.12.2024

Sommario

Dati al 31.12.2024..... 1

1 - INTRODUZIONE 3

2 - LE PARTECIPAZIONI DIRETTE 5

3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE..... 5

 a) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. 5

 b) EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A. 6

 c) INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA 6

 SERVIZIACQUA S.p.A. (per brevità anche “Intesa S.p.a.”)..... 6

 d) Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.P.A. (R.A.M.A.S.P.A.) 7

 e) SIENAMBIENTE SPA 8

 f) FAR MAREMMA S.C.A.R.L..... 9

4 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....12

1 - INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a) TUSP).

2 - LE PARTECIPAZIONI DIRETTE



* si precisa che Farmaremma ha già precedentemente comunicato che, per il suo assetto societario, non è necessario procedere alla revisione periodica della partecipazione, tuttavia si ritiene necessario procedere a revisionarne comunque la partecipazione, anche in considerazione del conseguente adempimento sull'applicativo "Partecipazioni".

3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE.



a) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Acquedotto del Fiora S.p.A., con delibera n. 477 del 12 luglio 1983 della Regione Toscana, si è costituita come Consorzio di Comuni. A seguito del profondo processo di riorganizzazione del settore idrico avviato negli anni '90 si trasforma prima in Azienda Speciale e nel 1999 diventa Società per Azioni. Dal 1.1.2002 la Società diventa Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella Conferenza Territoriale Ottimale n.6 "Ombrone" (ex ATO 6) e si occupa dell'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Diviene così il più vasto ATO della Regione Toscana trovandosi a gestire le reti (acque- dotti e fognature) e gli impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori, etc.) di **55 Comuni** - tutti i 28 della provincia di Grosseto e 27 della provincia di Siena - che insieme compongono l'ATO 6 "Ombrone". Nel 2004, recependo il quadro normativo introdotto

dalla L.36/1994 (cd “Legge Galli) e la strada legislativa intrapresa dalla Comunità Europea, a seguito della gara indetta per la scelta del Socio Privato al quale affidare il 40% del capitale sociale, prende l’avvio la gestione “mista” pubblico-privata: a fianco dei Comuni entra in squadra **Ombrone SpA**.



b) EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.

L’Edilizia Provinciale Grossetana spa, nata il 18 dicembre del 2003, è una società per azioni a totale partecipazione pubblica (la proprietà è dei 28 Comuni della provincia di Grosseto). E’ stata costituita ai sensi della Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 per esercitare, in forma associata, i vari servizi dell’abitare sociale che i Comuni, riuniti nell’organismo del LODE (Livello ottimale d’esercizio di ERP), le hanno affidato tramite uno specifico contratto di servizio.

L’Edilizia provinciale grossetana spa, in qualità di soggetto gestore dell’edilizia pubblica della provincia di Grosseto si occupa di:

- Amministrazione e gestione del patrimonio ERP della provincia di Grosseto;
- Progettazione, costruzione e direzione lavori di nuovi alloggi di edilizia sociale;
- Progettazione, realizzazione e direzione lavori di interventi di recupero di fabbricati di proprietà dei Comuni;
- Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Supporto ai Comuni nello sviluppo delle politiche abitative;
- Assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie nell’interesse dei Comuni soci.



c) INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZIACQUA S.p.A. (per brevità anche “Intesa S.p.a.”)

La Società per Azioni “Intercomunale Telecomunicazione Energia Servizi Acqua (in forma abbreviata “INTESA”) nasce il 20 dicembre 2001 dalla trasformazione in s.p.a. del Consorzio Intercomunale Energia Servizi Acqua (INTESA) in attuazione di quanto previsto dall’art. 113 lett. a) del d.lgs. 267/2001. Nel 2004, Intesa s.p.a. incorpora la società Amiata Gas s.r.l. operante nella distribuzione del gas in alcuni comuni amiatini di cui aveva acquistato la totalità del capitale sociale. Nel 2006, Intesa s.p.a. acquista ed incorpora la società Valtiberinagas s.r.l. operante nella distribuzione del gas nei comuni di Citerna, Caprese Michelangelo e Monterchi. Nel 2008, acquisisce il 100% delle società CIGAF s.p.a. e Gestioni Valdichiana s.p.a., Interenergy s.r.l. che vengono fuse per incorporazione in Intesa s.p.a. . a partire dal 2009, le società Intesa s.p.a., Conigas s.p.a. e Consiag s.p.a. hanno dato corso ad un processo di aggregazione che ha portato alla costituzione del gruppo Estra s.p.a. alle cui società sono stati conferiti in varie fasi i rami di azienda operanti nella distribuzione gas, nella vendita di energia e negli altri settori operativi. Ad

oggi, la società Intesa s.p.a. è prevalentemente una holding di partecipazioni ai sensi del d.lgs. 142/2018 di società di servizi pubblici locali e, con l'approvazione del Piano Industriale 2022-2024, si è pienamente riappropriata del suo ruolo originario di servizio a favore dei Comuni per quanto riguarda il supporto alla transizione energetica.

La Società Intesa S.p.A. è prevalentemente una holding di partecipazioni e le partecipazioni gestite sono:

- 1) Estra s.p.a., pari al 25,139% del capitale sociale, mentre le altre quote sono detenute da Alia Servizi Ambientali s.p.a. 39.504%, Conigas s.p.a. 25,139%, VivaEnergia s.p.a. 10% ed azioni proprie per 0,219%;
- 2) Nuove Acque s.p.a. al 1,006%, gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Aretino;
- 3) Partecipazione marginale in Ombrone s.p.a., socio privato di ADF s.p.a.;
- 4) Piccola partecipazione in Banca di Credito cooperativo ChiantiBanca per un importo di € 1.026,00

La Società opera nei seguenti settori che sono riportati suddivisi in rapporto al contributo al reddito della Società:

- Proventi da partecipazioni 65%
- Proventi Immobiliari 23%
- Servizio di illuminazione pubblica 10%
- Servizio energia 2%



**d) Rete Automobilistica Maremmana Amiata S.P.A.
(R.A.M.A.S.P.A.)**

R.A.M.A. nacque come Società Anonima per Azioni nel 1913, esercendo servizi in concessione al fine di “mettere in rete” le zone più lontane ed isolate della Provincia di Grosseto, come Roccalbegna ed il Monte Amiata. Non è un caso che le prime due linee messe in esercizio muovessero da Roccalbegna e interessassero la zona montana dell'Amiata e quella altocollinare di Scansano. Nella vasta area della provincia grossetana, che con i suoi 4496 Km. è una delle più grandi d'Italia, erano queste le zone più isolate e periferiche, anche perché economicamente depresse e lontane da collegamenti ferroviari.

Pur con alterne vicende, legate soprattutto agli eventi bellici, l'attività di R.A.M.A. si è sviluppata progressivamente: un passo importante fu compiuto nel marzo del 1929, quando fu inaugurato il servizio diretto Grosseto-Siena. Fu il primo collegamento interprovinciale della R.A.M.A. e anche, se si vuole, la prima avvisaglia della concorrenza che il trasporto su strada avrebbe fatto, in seguito, alla ferrovia: Grosseto era infatti già collegata a Siena dal treno e la concessione della nuova linea, che era già stata richiesta da

diversi anni, aveva incontrato non poche resistenze.

Dimensioni particolarmente significative si raggiunsero negli anni '60, con la gestione dei fratelli Lazzi, che ampliarono l'offerta all'area urbana ed alla fascia litoranea. Nel '73 gli Enti locali acquisirono la proprietà di R.A.M.A., facendo confluire nella società diverse piccole aziende che operano nel territorio: da questo momento R.A.M.A. gestì una rete che si estendeva su tutto il territorio provinciale, anche con importanti collegamenti interprovinciali.

Nel corso degli anni l'attività di R.A.M.A. si è diversificata e quindi, accanto alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, che rimane l'attività prevalente e caratterizzante della società, sono stati creati ed implementati servizi collaterali ed accessori a quello di trasporto quali ad esempio il magazzino ricambi per autobus, l'officina specializzata per i veicoli industriali auto- rizzata anche per lavorazioni per conto terzi, i servizi scolastici affidati dai Comuni, i servizi di turismo e di noleggio, la gestione dei parcheggi e di tutti i servizi relativi alla mobilità pubblica integrata, anche in occasione di specifici eventi (fiere, mostre, eventi culturali, musicali, sportivi, commerciali, manifestazioni tradizionali e folcloristiche ecc.)

Nel corso del 2004, in attuazione della riforma del trasporto pubblico locale disegnata dalle nuove normative, tutti servizi di linea relativi al bacino provinciale di Grosseto sono stati messi a gara dalla Provincia di Grosseto e R.A.M.A., in ATI con A.T.M. di Piombino e TRA.IN di Siena, si è aggiudicata la relativa procedura europea bandita per l'affidamento. Conseguentemente, in data 28.02.2005, è stata costituita tra le suddette imprese raggruppate in ATI, la Società consortile RAMA MOBILITA', alla quale la Provincia di Grosseto, in data 05.05.2005 ha formalmente affidato la gestione dei servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico locale di persone della provincia, per il periodo compreso tra il 01.07.2005 e il 30.06.2010, attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio, successivamente prorogato fino al subentro del nuovo gestore, individuato attraverso una nuova gara europea.

Dal 1° agosto 2010 le società R.A.M.A. S.p.A. di Grosseto, ATM S.p.A. di Piombino, LFI S.p.A. di Arezzo, e TRA.IN S.p.A. di Siena hanno conferito le attività di impresa alla Società TIEMME S.p.A. che è subentrata, a tutti gli effetti, in ogni precedente rapporto giuridico.

A seguito della trasformazione e della nascita di Tiemme S.p.A., R.A.M.A. si occupa della gestione del proprio patrimonio immobiliare e della gestione della partecipazione nella società Tiemme.



e) SIENAMBIENTE SPA

Sienambiente è una società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo gli impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia da rifiuti. Coniugando efficienza di impresa e interesse pubblico, ha affrontato in modo strategico e innovativo la gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema dotato di tutti gli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento. Un'esperienza che ha assicurato l'autosufficienza impiantistica alla provincia di Siena e all'area vasta Toscana Sud. L'evoluzione di Sienambiente si è inoltre concretizzata nel progressivo consolidarsi delle attività connesse alla green economy, al riciclo e al potenziamento delle

attività legate alle energie rinnovabili.



f) FAR MAREMMA S.C.A.R.L.

F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale Maremma - è una Società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro che nasce nel 2002 dall'accorpamento del GAL Consorzio Qualità Maremma e del GAL Amiata s.c.r.l.

Le iniziative promosse e sostenute dalla società sono indirizzate ad incrementare lo sviluppo economico, culturale ed occupazionale nel territorio della Provincia di Grosseto, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo integrato del territorio rurale, valorizzandone le risorse ed i prodotti locali.

Il F.A.R. Maremma dalla sua costituzione, si è occupato dell'organizzazione e gestione, nel proprio territorio di competenza, dell'Iniziativa Comunitaria "Leader Plus" (2000-2006), per lo sviluppo ed il rilancio delle zone rurali.

La Società attualmente svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dal Regolamento C.E. n.1698/05 (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013) e inerenti alla nuova Programmazione Comunitaria Asse IV "Metodo Leader", nonché attività di supporto allo sviluppo economico locale anche in altri ambiti quali l'animazione e il supporto allo sviluppo rurale, le risorse ambientali del territorio, la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, i servizi - anche del terziario avanzato -, la formazione e l'orientamento professionale. A conclusione del sestennio di programmazione 2000-2006 (I.C. Leader Plus) il F.A.R. Maremma ha intrapreso un attento percorso di riflessione ed approfondimento sull'efficacia delle attività svolte e dei progetti realizzati attraverso l'iniziativa Leader sul territorio della Provincia di Grosseto. La società si pone quindi l'obiettivo, prioritario e condiviso di promuovere e rafforzare le esperienze e le iniziative messe in campo dalla sua costituzione, grazie alle energie, alle collaborazioni e alle competenze attivate negli ultimi anni.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECI PAZIONE	TIPO DI PARTECIPAZIONE (DIR/INDIR)	ESITO DELLA RILEVAZION E	MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
ACQUEDOTTO DELFIORA SPA 	00304790538	0,68 %	Diretta	Mantenimento	La partecipazione nell'Acquedotto del Fiora Spa, in quanto gestore dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002- 2026) sul territorio di competenza dell'A.T.O. 6 Ombrone, è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA 	01311090532	0,75 %	Diretta	Mantenimento	La partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016. Si sottolinea, inoltre, come già sopra evidenziato, che una gestione diretta degli immobili sarebbe non solo di difficile attuazione per carenza di professionalità nell'Ente, ma anche contraria alle normative nazionali che spingono i Comuni verso forme di associazionismo al fine di conseguire economie di scala e contenere i costi. La partecipazione, pertanto, deve essere mantenuta.
INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZION I ENERGIA SERVIZI ACQUA S.p.A. (per brevità anche "IntesaS.p.a.") 	00156300527	0,468 %	Diretta	Mantenimento	Vista la tipologia del servizio svolto dalla società Intesa spa, l'utilità per l'ente e la collettività e considerata la costanza nel realizzare utili ripartiti tra i possessori delle azioni, è ritenuta indispensabile alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto viene mantenuta.

R.A.M.A. SPA 	00081900532	0,553 %	Diretta	Razionalizzazione/alienazione	In fase adozione di interventi di razionalizzazione
SIENAMBIENTE 	00727560526	0,0036 %	Diretta	In corso di alienazione	In fase di alienazione delle quote societarie. La società Sienambiente s.p.a. (Prot. n. 5864 dell'11.11.2025) stessa ha comunicato di avere in programma <i>“di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci la proposta di autorizzare la vendita delle azioni di proprietà del Comune di Castell’Azzara a Siena Ambiente s.p.a., al fine di procedere alla formalizzazione dell’operazione di alienazione”</i> e che, <i>“a seguito dell’approvazione assembleare, saranno avviate le attività necessarie al perfezionamento dell’acquisto e alla conseguente definizione degli adempimenti connessi”</i> .
FARMAREMMA SCARL* 	01278090533	0,35%	Diretta	Mantenimento	Far Maremma ha comunicato al Comune di Castell’Azzara, così come ad altri partecipanti, che l’assetto societario consente di escludere la stessa s.c.a.r.l. dalla revisione periodica delle partecipazioni, tuttavia si è ritenuto prudente procedere alla ricognizione e revisione periodica anche della partecipazione nel GAL Far Maremma per i conseguenti adempimenti obbligatori sul portale del Ministero applicativo <i>“Partecipate”</i> . Vista l’attività svolta di promozione e sviluppo del territorio, è ritenuta indispensabile alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente e pertanto viene mantenuta.

4 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di

applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Castell'Azzara, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Riccardo Uderzo